



GIUSTIZIA CIVILE

Anno LV Fasc. 12 - 2005

Ione Ferranti

PRIME IMPRESSIONI SULLE IMPLICAZIONI SUL PIANO DELLA TEORIA GENERALE DEL DIRITTO E LE CONSEGUENZE SUL PIANO PROCESSUALE DELLA RICONCILIAZIONE FRA DIRITTO E EQUITÀ OPERATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE

Estratto



tribuite ratione materiae ad alterum iudicem, constituisse mero riflesso della disciplina della competenza, caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa (4).

E inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 cost., ell'art. 113, comma 2, c.p.c., per quanto riguarda la prospettata disparità di trattamento riginata dalla sottrazione al giudizio di equità delle controversie denotanti dai c.d. « contratti in massa » di cui all'art. 1342 c.c., atteso che non può essere assunta a tertium comparationis, rispetto alla norma generale, una norma di carattere eccezionale quale quella introdotta dall'art. 1 d.l. n. 18 del 2003 (5).

(1-5) La motivazione della sentenza si legge in questa Rivista, 2004, I, 2537 ss., con nota di GIORDANO, *Giudice di pace e giudizio di equità necessario: un effettivo ritorno al passato?* Se ne riproducono le massime per introdurre un'altra nota di commento.

(1-5) [6768/129] Prime impressioni sul piano della teoria generale del diritto e le conseguenze sul piano processuale della riconciliazione fra diritto ed equità operata dalla Corte costituzionale.

SOMMARIO. 1. L'esplosione della problematica dei principi regolatori della materia. L'individuazione di una cornice normativa per il giudizio di equità del giudice di pace. Relatività del concetto di equità. — 2. La struttura e la natura del giudizio di equità secondo la Corte costituzionale. Le conseguenze sul piano processuale: la determinazione dei limiti entro i quali è ammesso il ricorso per cassazione contro le sentenze di equità del giudice di pace. — 3. Conclusioni. Le implicazioni sul piano della teoria generale del diritto della riconciliazione fra diritto ed equità. Il binomio *aequitas-interpretatio*. Il ruolo dell'equità nell'interpretazione della legge e nel sistema delle fonti del diritto.

1. *L'esplosione della problematica dei principi regolatori della materia. L'individuazione di una cornice normativa per il giudizio di equità del giudice di pace. Relatività del concetto di equità.* — Queste brevi note, senza alcuna pretesa di completezza, vogliono offrire al lettore spunti per una riflessione sulle implicazioni sul piano della teoria generale del diritto e sul piano processuale della nozione di « equità » delineata dalla Corte costituzionale con la sentenza in rassegna (1). Il problema fondamentale che con questa sentenza viene alla luce è quello del rapporto fra giurisdizione di

(1) V. anche in Giur. it., 2005, I, 540 ss., con nota di FINOCCHIARO G., *L'improbabile « quadratura » costituzionale dell'equità necessaria*; in Corr. giur., 2005, 497 ss., con nota di GUINARDI, *Oggetto dell'opposizione all'esecuzione e decisione di equità anche su questioni processuali secondo la Suprema Corte alla luce dell'ultimo intervento della Consulta*, e di ZANUTTI, *Lo scandalo dell'equità "a canone inverso"*, in Studium iuris, 2005, 11 ss., con nota di ZAPPATERRA, *Un ritorno al passato: la Corte costituzionale riscrive l'art. 113, comma 2, c.p.c.* in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 641 ss., con nota di ASPIRELLA, *La scure della Consulta si abbatte sul giudizio di equità necessario: una salutare interpretazione costituzionalmente orientata del secondo comma dell'art. 113 c.p.c.* in Giur. cost., 2004, 2235 ss., con nota di GUASTINI, *Equità e legalità*; in Rass. dir. civ., 2004, 1143 ss., con nota di PERLINGIERI, *Equità e ordinamento giuridico*; in Nuove leggi civ. comm., 2004, 1181 ss., con nota di ASPIRELLA, *Il giudizio di equità necessario*; in Guida ai diritti, 2004, 50 ss., con nota di FINOCCHIARO G., *Con l'osservanza dei criteri « informatori » resa più difficile la decisione dei non logati*; in Giud. pace, 2004, 285 ss., con nota di FEBBRAIO, *Illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 2, c.p.c. in tema di competenza per valore*; in Arch. civ., 2004, 1145 ss.; cfr. pure MARTINO, *Giudizio equitativo e dir. proc.* 2005, 1.

È recente la notizia di nuove regole relative al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione (cfr. SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in www.judicium.it). Il progetto di riforma è stato elaborato dalla commissione del Ministero della giustizia incaricata di riservare le regole secondo i principi dettati dalla delega contenuta nell'art. 1, comma 3, lett. a, 1-14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile, in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali). La riforma, fra l'altro, prevede, a fine di alleggerire il carico di lavoro della Corte di cassazione, l'eliminazione dell'originaria inappellabilità delle sentenze rese dal giudice di pace secondo equità e l'impugnabilità mediante proposizione

equità e giurisdizione di legalità: le due giurisdizioni sono destinate ad affiancarsi l'una all'altra e a integrarsi a vicenda.

Il giudizio di equità nel codice di procedura civile è previsto negli art. 113 e 114. I termini di quello che è stato tradizionalmente inteso come il problema pratico e scientifico del giudizio di equità sono stati dati dal comma 1 dell'art. 113, che va considerato la norma-base in materia (2). Un'analisi approfondita della norma appena indicata ha rivelato un significato e una portata che vanno ben oltre quelli di un semplice regolamento dei poteri decisori del giudice. L'art. 113 c.p.c., enunciando il principio generale di legalità della decisione giudiziaria, si richiama all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile e, quindi, al tema delle fonti del diritto (3).

Com'è noto, di regola, il giudice è tenuto ad applicare al caso concreto su cui è chiamato a pronunciarsi la regola giuridica che si desume dalla legge per la fatispecie sottoposta al suo giudizio. La sua attività decisoria è strettamente vincolata alla legge (art. 113 c.p.c.). In via eccezionale il giudice può ricavare il criterio del suo giudizio da fonti diverse, adattandolo alle particolarità del caso concreto, in modo da formulare una regola giuridica che gli sembri più giusta per il singolo caso (4). Ci piace ricordare le parole del Liebman, secondo il quale « l'equità è un correttivo alla rigida applicazione della regola astratta, che permette di piegarla e conformarla alle necessità del singolo caso. Equità non vuol dire però arbitrario del giudice, il quale deve, come giudice d'equità, farsi interpretare del senso etico-giuridico diffuso nella società del suo tempo, che è qualche cosa come un diritto allo stato amorfo; cosicché il criterio equitativo, che interviene a temperare le asprezze della rigida applicazione della legge, possa a sua volta essere consentito come preceitto generale, applicabile a tutti i casi identici a quello nel quale è stato applicato » (5).

Può accadere che i litiganti intendano risolvere il loro contrasto alla luce di principi di equità che presiedano completamente o in parte dalle regole dettate dalla legge. Con espresa e concorde richiesta, i litiganti possono autorizzare il giudice a decidere secondo equità qualora la controversia riguardi diritti disponibili (art. 114 c.p.c.).

Con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 113 c.p.c. « nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia ». L'art. 113 c.p.c. prevede che il giudice di pace decida secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. Il testo vigente del comma 2 della medesima norma risulta dall'art. 21 l. 21 novembre 1991 n. 374, modificato dall'art. 1 d.l. 8 febbraio

dell'appello « per violazione delle norme sul procedimento, per violazioni di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia ».

(2) In tal senso, cfr. NASI, *Equità (giudizio di)*, in Enc. dir., XV, Milano 1966, 107.

(3) Così NASI, *l.c. cit.*

(4) La letteratura sull'equità è vasta. Ci limitiamo a ricordare: *Codice di procedura civile, 3^a ed.*, a cura di PICARDI, Milano 2004, sub art. 113, con ampia rassegna di dottrina e di giurisprudenza; TRABUCCO A., *Istituzioni di diritto civile, 41^a ed.*, a cura di G. TRABUCCO, Padova 2004, 31; GAZZONI, *Manuale di diritto privato, 11^a ed.*, Napoli 2004, 32 ss.; BLANCA C.M., *Diritto civile, I. La norma giuridica, i soggetti, 2^a ed.*, Milano 2002, 84 ss.; sui rapporti fra equità ed etica, cfr. PALAZZO, *Interessi permanenti nel diritto privato ed etica antica e moderna*, in PALAZZO, FERRANTI, *Etica del diritto privato*, I, Padova 2002, § 1 ss.; FINOCCHIARO G., *L'equità del giudice di pace e degli arbitri*, Padova 2001; RESCIGNO P., *Manuale di diritto privato a cura di CRILUO*, Milano 2000, 86 ss.; ALPA, *Trattato di diritto civile, I. Storia, fonti, interpretazione*, Milano 2000, 961 ss.; COSTANTINI, *Brevi riflessioni sulla natura e i limiti del giudizio equitativo* (nota a Giud. pace Roma 21 gennaio 2000), in *Temi rom.*, 2000, II, 1185 ss.; DI IASÌ, *Il « processo di equità » e il contraddittorio sulla definizione della regola equitativa*, in questa Rivista, 1999, II, 123 ss.; BOVE, *Decisione secondo equità e ricorso per cassazione*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, 93 ss.; FROSINI, *Il giudizio di equità e il giudice di pace*, in Riv. civ., 1996, I, 143 ss.; GALGANO, *Dialogo sulla equità (fra il filosofo del diritto e il giurista positivo)*, in *Contratto impresa*, 1996, 401 ss.; ALPA, *L'equità*, in Nuova giur. civ. comm., 1994, II, 231 ss.; MARTINO, *L'equità del giudizio di pace*, in Riv. dir. proc., 1994, 122 ss. (e in *Scritti in onore di E. Faazzalari*, II, Milano 1993, 665 ss.); GRASSO A., *Equità (giudizio)*, in D. disc. priv., sez. civ., VII, Torino 1991, 470 ss.; VARANO, *Equità. I) Teoria generale e II) Giudizio di equità*, in Enc. giur. TRECCANI, XII, 1991, 470 ss.; PICARDI, *L'equità « integrativa » nel nuovo processo del lavoro*, in Riv. dir. proc., 1976, 467 ss.; VECCHIONE, *Equità (giudizio di)*, in Nss. D.I. VI, Tortino 1975, 625 ss.; FROSINI, *Equità (nozione)*, in Enc. dir., XV, Milano 1966, 69 ss.; NASI, *op. cit.*, 107 ss.; ROMANO SALV., *Equità (diritto privato)*, in Enc. dir., XV, pt. II, Milano 1966, 83 ss.; PERRIS, *Equità*, in N.D.L. V, Tortino 1938, 446 ss.; VLAZZI, *Equità*, in Enc. giur. it., V, pt. II, Milano 1966, 266 ss.; PIOLA, *Equità*, in D.I., X, Tortino 1895-1898, 498 ss.

(5) Cfr. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, 4^a ed., Milano 1984, 157.

informatori della materia, non potranno non far ricorso ai risultati cui erano già pervenuti in relazione alle sentenze rese dal conciliatore con l'obbligo del rispetto dei principi regolatori della materia (36). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità appare già orientata in questo senso: la Corte di cassazione, chiamata a fare applicazione dei dettami del giudice delle leggi, ha fatto riferimento *tout court* ai principi regolatori della materia senza distinguere tra le due formule (37).

3. Conclusioni. Le implicazioni sul piano della teoria generale del diritto della riconciliazione fra diritto ed equità. Il binomio aequitas-interpretatio. Il ruolo dell'equità nell'interpretazione della legge e nel sistema delle fonti del diritto. — I problemi posti dalla riconciliazione fra diritto ed equità rappresentano una sfida alla teoria del diritto. Il giurista deve interrogarsi su due questioni

a quegli elementi indispensabili per poter riconoscere una materia dall'altra. Più incisivi sembrerebbero, invece, i "principi regolatori della materia": questa locuzione, infatti, pare evocare l'analitica e articolata disciplina dettata dal legislatore. Gli uni parrebbero differenziarsi per essere più estesi e meno precisi degli altri».

(36) Sebbene sembri propendere per l'identificazione tra le formule «principi informatori» e «principi regolatori» della materia, GIORDANO, *Giudice di pace e giudizio di equità necessario: un effettivo ritorno al passato?*, in questa Rivista, 2004, I, 2537 ss.) non offre, peraltro, al lettore alcun richiamo al lavoro già svolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza (anche di legittimità) nell'individuazione dei principi regolatori della materia. Secondo l'autrice: «Comunque sia, la tenuta del sistema sarà in futuro affidata soprattutto alla Corte di cassazione alla quale è di fatto attribuito [...] il difficile compito di individuare i principi informatori della materia in una continua osmosi tra ordinamento giuridico e realtà sociale».

(37) Cfr. Cass. 14 dicembre 2004 n. 23241, in *Guida al diritto*, 2005, n. 6, p. 64, secondo la quale: «In caso di pronuncia resa dal giudice di pace secondo equità i vizi di motivazione della stessa non sono deducibili in sede di ricorso per cassazione, salvo che nei casi di insistenza, perplessità e mera apparenza della motivazione, atteso che la valutazione equitativa deve pur sempre essere sottratta da ragioni in termini tali da consentire di seguire il processo logico adottato per pervenire a essa. Al riguardo è irrilevante, al fine di una estensione dei motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze secondo equità resa dal giudice di pace, la sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi regolatori della materia».

Al contrario, nel senso che l'espressione «principi informatori della materia» non sarebbe equivalente alla locuzione «principi regolatori della materia», cfr. Cass. 11 gennaio 2005 n. 382 (in *Corr. giur.*, 2005, 320 ss. e 500 ss., con note di GHURARDI, *op. cit.*, e di ZANUTTICH, in *Op. cit.*; in *Riv. dir. proc.*, 2005, con nota di ASPRILLA, *Riflessioni in margine al significato semantico e alla interpretazione giuridica dei "principi informatori" della materia*, in *Guida al diritto*, 2005, n. 11, p. 55 ss., con nota di FINOCCHIARO G., *Il riconoscimento di un potere speciale è in contrasto con il principio di legalità*). Secondo tale decisione, «Nella norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c. quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004 — avente natura additiva integrativa di carattere autopercipativo — l'integrazione apportatavi dal dispositivo della sentenza, i principi informatori della materia», in base al significato semantico dell'espressione "principi informatori della materia" e alla luce della motivazione della sentenza stessa, in particolare là dove ha ravvisato il contrasto della norma con i principi costituzionali degli art. 24 e 101, comma 2, cost., sotto il profilo che la scelta da parte del giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia, mentre non lo è se fatta scritta (c.d. equità sostitutiva), senza quella integrazione apparire arbitraria, mentre non lo è se fatta «alla stregua dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva», dev'essere intesa nel senso che i "principi informatori" non sono da identificare con i "principi regolatori della materia", cui alludeva la norma dell'art. 113, comma 2, nel testo novellato dall'art. 9 l.n. 399 del 1984 e anteriore alla modifica disposta dall'art. 21 l.n. 374 del 1991; in particolare mentre il giudice conciliatore, vigenza quella norma, nell'individuare la regola equitativa da applicare al caso concreto aveva il dovere di osservare le norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, traendole dal complesso delle norme con le quali il legislatore aveva disciplinato (in ciò identificandosi "i principi regolatori della materia"). Il giudice di pace, a seguito della citata sentenza, non ha il dovere di individuare la regola equitativa traendola da detta disciplina, ma, nell'individuarla, dovrà avere cura che essa contrasti con i principi — preesistenti alle regole in concreto oggettivamente dettate — cui il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina». In senso conforme: Cass. 8 febbraio 2005 n. 2519; Cass. 17 gennaio 2005 n. 743; Cfr., altrettanto, Cass. 28 gennaio 2005 n. 1756; Cass. 8 marzo 2005 n. 5037; Cass. 7 luglio 2005 n. 14314; Cass. 14 ottobre 2005 n. 19977; Cass. 8 novembre 2005 n. 21663.

interdipendenti: la riconducibilità della nuova concezione dell'equità, da un lato, a precise coordinate, dall'altro, a modelli storici (38). La ricerca di una soluzione equa e ragionevole presuppone la dialettica fra diritto ed equità. Se diritto ed equità non sono ordinamenti contrapposti, il tema dell'equità è destinato a investire il discorso sull'interpretazione della legge e sulle fonti del diritto. Equità è un concetto che viene spesso richiamato dalla norma positiva. L'economia di queste brevi note non ci consente di addentrarci nel tema dei rapporti esistenti fra equità ed etica (39).

La decisione della Corte costituzionale ha recepito i risultati raggiunti da una parte della dottrina italiana in materia di giudizio di equità. La definizione di equità ha oscillato fra il momento etico e il momento logico. Si è finito con il riconoscere che il giudizio di equità va inteso come giudizio giuridico. Tuttavia, è innegabile che in ogni caso sussista un rapporto fra giudizio di equità ed esaltazione etica così come è innegabile un ineliminabile collegamento fra giudizio di equità ed esercizio del ragionamento logico (poiché non è pensabile che si possa giudicare in modo irrazionale, dando libero sfogo a un impulso emotivo). Una volta riconosciuta questa istanza etica non si può ridurre il giudizio di equità *in foro conscientiae* come evasione intorno dal mondo complesso dell'esperienza giuridica; poiché quel giudizio pur nasce e si conclude proprio nell'ambito di quella esperienza, esso appare anzi sempre condizionato dall'insieme di quell'ordinamento giuridico, in cui solo esso acquista un senso, e si attua» (40). Secondo una parte della dottrina italiana, il giudizio di equità è un giudizio giuridico, che consiste in un'enunciazione di una decisione adattata al caso in esame, in mancanza di un preciso preceitto legislativo (41). Il Giudice delle leggi ritiene che il giudizio equitativo debba necessariamente svolgersi all'interno di una cornice normativa, tracciata dai principi informatori della materia.

L'ingresso nella problematica risulta difficoltoso per il giurista che resta ancorato al concetto moderno di equità (42). Comunque, l'equità viene definita la «giustizia del caso concreto», secondo una formula che si fa inesattamente risalire ad Aristotele e, segnatamente, ad alcuni passi dell'*Eтика Nicomachea* (43).

(38) Cfr. GIULIANI, *Le «Disposizioni sulla legge in generale» (art. 1-15)*, cit., 452; ID., *Le preleggi*, cit., 76.

(39) Sui rapporti fra equità ed etica, cfr. PALAZZO, *op. cit.*, § 1 ss.

(40) Sulle diverse interpretazioni dell'equità nella dottrina, cfr. FROSINI, *Equità (nozione)*, cit., 78 ss., specialmente 81.

(41) Secondo FROSINI (*Il giudizio di equità e il giudice di pace*, cit., 146), «il giudizio di equità è un giudizio giuridico, che consiste non in una deviazione dalla legge scritta, non in una surrogazione di natura moralistica ispirata alla benevolenza del giudice, ma che consiste proprio nell'enunciazione di una decisione adattata al caso in esame, in mancanza di un preciso preceitto legislativo. In questo senso esso si contrappone al giudizio di legalità; giacché il giudice non è sottoposto alla norma imposta dal legislatore, ma per lui si può ben dire che *ex facto oritur ius*. Il giudizio di equità rappresenta il riferimento giuridico ad un caso singolo, anzi singolare, diverso dalla pluralità dei casi sottoposti alla stessa regola di un giudizio di legalità preconstituito; ma se il giudizio di equità rispondesse anch'esso ad una regola, sia pure non (ancora) scritta, allora il suo carattere di singolarità andrebbe perso, ed esso diverrebbe la sorgente di una "contraregola" rispetto alle regole del diritto scritto».

(42) La nozione di equità come «giustizia del caso singolo» fu introdotta dal positivismo giuridico per liquidare un momento costitutivo del diritto comune europeo. In tal senso, cfr. GIULIANI, *Le «Disposizioni sulla legge in generale» (art. 1-15)*, cit., specialmente 452 ss.; ID., *Le preleggi*, cit., 76 ss.

(43) V. 1136a-1138a. Aristotele, fra l'altro, riteneva: «Cio che produce l'aporia è il fatto che l'equo è si giusto, ma non è il giusto secondo la legge, bensì un correttivo del giusto legale. Il motivo è che la legge è sempre una norma universale, mentre in alcuni casi singoli non è possibile trattare correttamente in universale. Nelle circostanze, dunque, in cui è inevitabile parlare in universale, ma non è possibile farlo correttamente, la legge prende in considerazione ciò che si verifica nella maggioranza dei casi, pur non ignorando l'errore dell'approssimazione. E non di meno è corretto: l'errore non sta nella legge né nel legislatore, ma nella natura della cosa, giacché la materia delle azioni propri questa intrinseca caratteristica. Quando, dunque, la legge parla in universale, ed in seguito avviene qualcosa che non rientra nella norma universale, allora è legittimo, laddove il legislatore ha trascurato qualcosa e non ha colto nel segno, per avere parlato in generale, correggere l'approssimazione, e considerare prescritto ciò che il legislatore stesso direbbe se fosse presente, e che avrebbe incluso nella legge se avesse potuto conoscere il caso in questione. Perciò l'equo è giusto, anzi migliore di un certo tipo di giusto, non del giusto in senso assoluto, bensì del giusto che è approssimativo per il fatto di essere universale. Ed è questa la natura dell'equo: un correttivo della legge, laddove è

È stato già rilevato che, in realtà, il Filosofo dice altro (44). Il positivismo giuridico ha preteso di ridurre tutto il diritto alle leggi dello Stato e di affermare la completezza dell'ordinamento giuridico positivo, escludendo dal campo del diritto molti aspetti del fenomeno giuridico. Tale esclusione non può che essere giudicata semplicistica e arbitraria. Accanto allo statualismo, il carattere più rilevante del positivismo giuridico è il formalismo: le sue esigenze di logicità sono esigenze di una logicità formale, che prescinde da ogni valore (etico) o da ogni realtà storico-sociale (45). Ma la statualità del diritto è un accidente storico: il diritto statale non è il solo diritto vigente, perché una società civile può esistere anche senza uno Stato. Umiliato con arbitrarie segnificazioni e frantumazioni di prospettiva, il problema dell'equità ha finito per esaurirsi nella coscienza stessa del giurista. Ricordiamo le parole di Calasso, secondo il quale: « Questa tradizione inerte dobbiamo avere la forza di rimangere, tentando di ricomporre, se l'immagine ci è consentita, l'inconsuete tunica che non era lecito dividere e affidare alle sorti » (46).

È opinione unanime che l'equità non sia compresa tra le fonti del diritto se non quando è espressamente richiamata dalla legge (con efficacia interpretativa o integrativa) (47). Si pensi all'opinione secondo la quale l'equità non può essere annoverata tra le fonti del diritto italiano perché « non è essa stessa una norma ma solo un criterio di soluzione della lite » (48). L'insufficienza delle impostazioni tradizionali è rivelata dalla circostanza che questa dottrina è costretta ad ammettere che, sebbene nel nostro ordinamento non sia possibile il formarsi di una giurisprudenza di equità, il giurista non possa non « prendere atto che di fatto le decisioni giurisprudenziali tendano

difettosa a causa della sua universalità. Questo, infatti, è il motivo per cui non tutto può essere definito dalla legge: ci sono dei casi in cui è impossibile stabilire una legge, tanto che è necessario un decreto. Infatti, di una cosa indeterminata anche la norma è indeterminata, come il regolo di pionbo di Lesbo: il regolo si adatta alla configurazione della pietra e non rimane rigido, come il decreto si adatta ai fatti. Che cosa è dunque l'equo, e che è giusto e migliore un certo tipo di giusto, è chiaro. Da ciò risulta manifesto anche che l'uomo equo è equo infatti chi è incline a scegliere e a fare effettivamente cose di questo genere, e chi non è pignolo nell'applicare la giustizia fino al peggio, ma è piuttosto portato a tenersi indietro, anche se ha il conforto della legge. Questa disposizione è l'equità, che è una forma speciale di giustizia e non una disposizione di genere diverso ». Per un riesame dei brani aristotelici dedicati all'equità, cfr. Frosini, *Equità (nozione)*, cit., 69 ss.

(44) Cfr. Frossini, *Il giudizio di equità e il giudice di pace*, cit., 146. « Veramente, di questo criterio dell'equità non se ne era accorto nemmeno Aristotele, che fu il primo teorico dell'equità, ed al quale venne attribuita, dalla filosofia scolastica medievale, l'affermazione, poi tramandata e divenuta luogo comune, che «l'equità consiste nella giustizia del caso concreto». Una baggianata: o che giustizia, o ingiustizia, ci sarebbe mai al di fuori del caso concreto? Aristotele dice ben altro, e non solo nell'opera *Etica Nicomachea*, che è quella solitamente citata a sostegno di quella affermazione (che in quel testo non esiste), ma anche nell'altra sua opera, la *Rettorica*, un'opera che viene invece solitamente trascurata o addirittura ignorata [...] ». Cfr. Aristotele, *Rettorica*, I, 1374 a-b.

(45) Cfr. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, III: *Ottocento e Novecento*, Bologna 1970, 229.

Sul formalismo giuridico cfr. Jori, *Formalismo giuridico*, in *D. disc. priv.*, sez. civ., VIII, Torino 1991, 425 ss. Emblematica è l'affermazione di KELSEN (*Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano 1963, 5) secondo il quale: « diritto e giustizia sono due concetti diversi. Il diritto si distingue dalla giustizia in quanto è diritto positivo ».

(46) *Equità (storia)*, cit., 69.
(47) Cfr. in tal senso, Trabucchi (*Istituzioni di diritto civile*, cit., 31), il quale ammetteva che: « pur restando il nostro sistema giuridico fondato sull'applicazione del principio di legalità, ben lontano dall'*aequitas cerebrina* di un diritto libero, tuttavia, anche nell'ambito del diritto vigente, il significato dell'equità si afferma come diritto — pur non senza sacrificio di una fondamentale esigenza di certezza — nella tendenza ad applicare con criterio di umanità e di sostanziale ugualianza (*aequitas est quasi aequalitas*) le disposizioni generali, astratte, e quindi rigide, della legge. Non si possono creare norme nuove per i singoli casi, ma conviene pur sempre adattare le norme vigenti, con tutta la loro forza e il proprio significato alle circostanze dei concreti rapporti di fatto ».

L'equità viene richiamata con funzione interpretatrice del negozio (art. 1374 c.c.), con funzione correttiva nella riduzione della penale (art. 1384 c.c.), con funzione quantitativa in talune ipotesi di previsione del danno da liquidare (art. 1226 e 2056 c.c.). Cfr. Rescigno, *Manuale*, cit., 86 ss.; Alpa, *Trattato di diritto civile*, I, cit., 961 ss.

(48) Cfr. BIANCA C.M., *Diritto civile*, I, cit., 84 ss.: « Nel giudizio di equità non è applicata una regola ma la lite è composta secondo giustizia, tenendo cioè conto di tutte le rilevanti esigenze delle parti nel modo più rispondente alla coscienza sociale. L'equità è appunto la giustizia del caso concreto ».

all'equità poiché tendono ad interpretare la norma tenendo conto di tutte le esigenze meritevoli di considerazione secondo il comune sentire. In tal modo il giudice giunge a dare rilevanza giuridica ad esigenze trascurate dalla norma o a volte sicuramente escluse. Quando queste esigenze trovano rispondenza nella coscienza sociale, le singole decisioni non rimangono isolate, ma concorrono a formare quegli orientamenti in cui vive la norma effettiva ». Si consideri che, pur non essendo l'equità fonte del diritto, il giudice può far ricorso ad altri strumenti per evitare sentenze inique e primo fra tutti, lo strumento ermeneutico: l'interpretazione adeguatrice (49).

Il rapporto giudice-legge non s'intende completamente senza la consapevolezza del compito che assegnano al legislatore i valori costituzionali e, segnatamente, il principio che la sovranità del popolo non si esaurisce nell'istituire organi legiferanti ma si concreta in valori diffusi in tutta la realtà sociale. Sotto questo profilo la questione attiene all'adeguamento della normazione ai valori espressi dalla società e ai soggetti che vi partecipano. La Costituzione repubblicana ha recepito alcuni valori morali, traducendoli in principi giuridicamente vincolanti per il legislatore. In altri termini, la stessa ha tradotto alcuni valori morali in criteri superiori di scelta di mezzi il cui rispetto è requisito di validità delle leggi.

I confini fra giudizio di diritto e giudizio di equità vanno sfumando per effetto di un processo di osmosi, affermava il Giuliani (50). La svolta pare riconducibile agli effetti di una sorta di interazione fra tre forme di interpretazione adeguatrice (secondo la Costituzione, secondo il diritto comunitario e secondo i principi regolatori della materia). Sul fenomeno ha inciso l'interazione tra due forze:

- il riconoscimento dell'equità come fattore di adeguamento del diritto nel suo complesso.

La partecipazione del giudice ordinario all'adeguazione delle leggi, attraverso l'interpretazione adeguatrice, lo ha familiarizzato con l'utilizzazione di principi metagiuridici, che spesso si avvale di argomenti equitativi (interpretazione equitativa):

- la subordinazione dell'equità alla totalità dell'ordinamento. Se diritto ed equità non sono contrapposti, l'equità è un momento costitutivo dell'ordinamento giuridico (51).

La linea di confine fra giudizio di diritto e giudizio di equità è attualmente incerta. Da una situazione di contrapposizione fra diritto ed equità si è passati oggi a una situazione confusa:
— la relativizzazione del testo ha consentito all'equità di conquistare spazi nuovi, marginizzando l'*analogia legis*;

— la dimensione della giuridicità positiva dell'equità tende ad affermarsi come un momento costitutivo. Attraverso la problematica dell'individuazione di una cornice normativa per il giudizio di equità del giudice di pace, l'equità tende a vitalizzare l'*analogia legis* (52).

Nel giudizio secondo diritto la tecnica della relativizzazione del testo ha prodotto una serie di conseguenze molto importanti, tra cui:

- l'analisi della giurisprudenza rivela l'esistenza di poche decisioni basate sull'*analogia legis*. La relativizzazione del testo ha consentito il passaggio diretto dal testo ai principi del diritto, marginalizzando l'utilizzazione dell'*analogia legis*. Le tecniche ermeneutiche attualmente utilizzate

(49) Cfr. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, cit., 32 ss., secondo il quale: « Nel nostro ordinamento l'equità non è fonte del diritto ed il giudice non è mai legittimato a disapplicare di propria iniziativa la legge in nome dell'equità, perché la legge, proprio per la sua generalità ed astrattezza, è la sola garanzia, come detto, della giustizia ed imparzialità della regola. Il giudice ha a propria disposizione del resto diversi strumenti perfettamente legali per evitare sentenze inique: primo tra tutti quello dell'interpretazione della legge alla stregua della Costituzione (con la possibilità anche di sollevare in ultima analisi la questione di incostituzionalità della norma) e alla luce di principi di giustizia quali quello di egualianza, di solidarietà, di favor per il lavoratore, che hanno rilevanza costituzionale ». Secondo tale ricostruzione il giudice sarebbe legittimato a fare ricorso a criteri equitativi qualora ne sia autorizzato dalle parti in causa o dalla legge.

(50) In tal senso, Giuliani, Relazione al Seminario su « Le fonti del diritto », organizzato dall'Università di Perugia, Facoltà di scienze politiche, e dall'Istituto « Luigi Sturzo », Club dei giuristi, Perugia 28 giugno 1997. Cfr. Id., *Le « disposizioni sulla legge in generale » (art. 1-15)*, cit., 452 ss.; Id., *Le preleggi*, cit., 76; « I confini tra giudizio secondo diritto e giudizio secondo equità appaiono oggi precari. Nella recente esperienza pare possibile registrare il progressivo passaggio dalla originaria contrapposizione, ad una situazione dinamica, che prefigura punti di incontro tra i rispettivi itinerari logici [...] ».

(51) Cfr. Giuliani, *Le « disposizioni sulla legge in generale » (art. 1-15)*, cit., 452; Id., *Le preleggi*, cit., 76.

(52) Cfr. Giuliani, *Le « disposizioni sulla legge in generale » (art. 1-15)*, cit., 452; Id., *Le preleggi*, cit., 76.

dalla giurisprudenza si discostano dal modello di ragionamento giuridico accreditato dal positivismo codicistico, dando vita a nuovi canoni intesi al bilanciamento fra diversi valori dell'ordinamento (53). Il punto di partenza di ogni operazione ermeneutica rimane il testo della legge. Tuttavia il criterio letterale (basato sull'idea di un significato univoco delle parole) e il divieto di attribuire al testo legislativo « altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse » (art. 12, comma 1, disp. pref.) non rappresentano il canone prioritario; b) la vicenda dell'occupazione appropriaiva è un esempio di interpretazione contro la lettera della legge: il principio è stato capovolto sulla base dell'equità (54).

- (53) *equitas e interpretatio;*
- (54) *equitas e regulae iuris.*

Trattando dell'equità il pensiero va agli ordinamenti anglosassoni in cui l'*equity* è vera e propria fonte di diritto, contrapposta alla *common law*. Nel XIV secolo, in Inghilterra, nascevano delle magistrature indipendenti, facenti capo al *Chancellor*: queste magistrature erano le Corti di equity (55). A differenza del giurista di *civil law*, il giurista di *common law* ha consapevolezza della continuità nella configurazione dei principi del diritto con la tradizione delle *regulae iuris* (57). Nei Paesi anglosassoni l'*equity* non solo è fonte di diritto ma è anche fonte generale e astratta. La singola

(53) Si rinvia a FERRANTI, *L'interpretazione costituzionale della norma civile*, cit., 167 ss.; ID., *Interessi permanenti nel diritto privato ed etica contemporanea*, cit., 144 ss., specialmente 215 ss. Sui numerosi e complessi problemi legati al tema dell'interpretazione della legge, cfr. L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo a cura di PALAZZO, Napoli 2001, passim.

(54) In tal senso, GIULIANI, Relazione, cit.

(55) In tal senso, GIULIANI, op. ult. cit.

(56) Il Re, quale fonte ultima di giustizia, istituì dapprima la figura del Chancellor e, successivamente, la Court of Chancery. Nacque una giurisdizione distinta e complementare alla *common law*, chiamata *equity*. Cfr. MOCCHI, *Equity*, in *D. disc. priv.*, sez. civ., VII, Torino 1991, 498 ss. Fu « grazie alla Chiesa di Roma, agli influssi della canonistica e del diritto secolare, e a personaggi come Vacarius e William di Drogheada, precursori e fattori della tanto rinnegata ricezione dell'*utrumque ius* nell'odierna cultura angloamericana, che l'ordinamento d'oltre manica, così come oggi lo vediamo, conosce anche i principi dell'*equity* accanto a quelli di *common law* »: cfr. REALI, *Justitia bona fides ed aequitas: dal Decreto Magistrorum Gratianum al sistema giuridico angloamericano*, in *Diritto e processo* a cura di PALAZZO, Perugia 2001, 221 ss. Sulla nozione e accezioni di *common law* ed *equity*, v. altresì RHEINSTEIN, *Common Law-equity*, in *Erc. dir.*, VII, Milano 1960, 914 ss. Il termine *common law* è praticamente intraducibile in italiano: in tal senso, cfr. DE FRANCHIS, *Dizionario giuridico*, I, Milano 1984, sub *Common law*. Sulla *common law* in generale, cfr. STEIN, *Common Law (pax et iustitia)*; I) *Diritto inglese*, in *Erc. giur.* Trecani, VII, Roma 1988. A fini comparativi, il termine correlativo è *civil law*. V. l'ormai classico ZWEIGERT, KÖRZ, *An Introduction to Comparative Law*, 2^a ed., I, Oxford 1987. Letteralmente, l'accezione principale di *common law* è quella di « legge comune » a tutto il Paese, ai suditi dell'Inghilterra e del Galles e a tutte le materie trattate dalle Corti inglesi. In questo primo senso, la locuzione « indica un sistema a normazione comune in cui si ha un gruppo omogeneo di regole applicabili a tutti i rapporti [...] »: cfr. DE FRANCHIS, *op. ult. cit.*, secondo il quale, nel senso di sistema giuridico, l'espressione indica « il più antico diritto nazionale europeo e la fonte dell'altra gloriosa tradizione giuridica dell'Occidente, comune a quasi tutti i popoli di lingua inglese ».

L'opinione diffusa tra i giuristi di *common law* secondo la quale la differenza più appariscente tra il *common law* e il *civil law* sta nel fatto che la *civil law* è basata sul diritto romano, mentre la *common law* è immune dall'influenza romana è stata messa in discussione da STEIN (*I sistemi di civil law nella prospettiva del giurista di common law*, in *Rass. dir. cit.*, 1992, 821 ss.). Questi, fra l'altro, afferma: « quando studio l'antico diritto romano mi colpisce il fatto che per molti aspetti esso assomiglia molto di più al *common law* che ai moderni sistemi di *civil law*. Entrambi i sistemi si sono formati attraverso la discussione e la decisione dei casi; in entrambi l'essenza del diritto è sembrata consistere appunto in ciò, che esso emergeva dalla discussione [tra esperti] di situazioni di fatto, e non dalla formulazione di regole generali dettate da un legislatore. Un secondo, e connesso aspetto, è quello per cui lo sviluppo del diritto faceva per lo più su particolari forme di azione, su rimedi giudiziari piuttosto che su disposizioni normative. Le regole derivanti da questi rimedi furono raggruppate in entrambi i sistemi in due corpi distinti: da un lato le norme tradizionali, che poi divennero rigide e difficili da cambiare, dall'altro l'insieme più flessibile di regole basate su concetti di correttezza e giustizia, elaborate dai magistrati, mi riferisco allo *ius honorarium* del *praetor* e all'*equity* del *Chancellor* inglese ».

(57) Cfr. GIULIANI, *Presentazione a STEIN, SHAND, I valori giuridici della civiltà occidentale*, Milano 1981, passim.

regola fissata dal giudice diviene principio di diritto vincolante per tutti i giudici che andranno a decidere controversie ricongiungibili (per le circostanze di fatto) a quella che ha dato origine alla formazione della regola (*stare decisis*). Il diritto romano conosceva una serie di principi (ancor oggi attuali). Tali principi non erano regole nel senso che avevano valore normativo ma offrivano la giustificazione a certe regole, spiegavano le ragioni per le quali una regola doveva applicarsi o meno a una fattispecie concreta. Nel periodo postclassico le massime del diritto romano furono raccolte nell'ultimo titolo del *Digesto* (50-17). Venivano chiamate *regulae*. La loro funzione era di creare una presunzione in favore della parte che le adduceva. Nel XV secolo le *regulae iuris* raccolte nell'ultimo titolo del *Digesto* vennero considerate come i primi principi del diritto da cui potevano essere dedotte logicamente tutte le norme particolari (58).

La svolta contemporanea può essere interpretata come un inconsapevole ritorno all'*aequitas* nel senso del *mos italicus*. In questa tradizione un'*equità* senza principi non appartiene all'esperienza giuridica (59).

Prima dell'età delle codificazioni era prevalente fra i giuristi del diritto comune una teoria dialettica dell'*interpretatio*, basata sull'*aequitas* (60). I glossatori qualificarono l'*aequitas* trasposta in norme di legge come *constituta*, mentre l'*aequitas* non ancora divenuta legge fu detta *rudis*. Quest'ultima non teneva conto dei principi; la prima teneva conto delle *regulae* (61).

Fra le controversie dottrinali portate avanti dai glossatori con risultati di grande momento ai fini del nostro discorso è di interesse il dibattito sul ruolo dell'*aequitas* nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme di legge (62).

(58) *Aequitas bipartita est. Est aequitas constituta que, manens quod erat, incipit esse quod non erat, id est ius. Est et rudis, et in hac iudicium officium deprehenditur [...] ideo iudicium officium in hac specialiter esse dicitur. M/artinus* (63).

(59) Cfr. STEIN, *Principi generali nel pensiero dei glossatori e commentatori medievali*, in *Principi generali del diritto* (Atti del Convegno dei Lincei), Roma 1992, 127 ss.; STEIN, SHAND, op. cit., passim.

(60) Così GIOLANI, *Le « Disposizioni sulla legge in generale » (art. I-15)*, cit., 452; ID., *Le preleggi*, cit., 66.

(61) Sul concetto di *aequitas* nel diritto comune medievale, cfr. CALASSO, *Medio evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954, 476 ss.; « Ma l'espressione più significativa e tipica degli elementi ideali che confluiranno in questa nuova concezione del diritto fu l'idea di *aequitas*, che nell'età nuova si dispiega con pienezza ed esercita suggestioni fortissime nella vita pratica e nella dottrina »; ID., *Equitas (storia)*, cit., 65 ss. V. anche SULLI, *Equida (storia del diritto)*, in *D. disc. priv.*, sez. civ., VII, Torino 1991, 477 ss.; GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995, 175 ss. Cf. GUARINO, *Aequitas (diritto romano)*, in *Nss. D.L.*, VI, Torino 1960, 619 ss.

Sulla dottrina dell'*interpretatio*, cfr. PALAZZO, *Interessi permanenti nel diritto privato ed etica antica e moderna*, cit., § 9 ss.; CAPRIOLI, *Interpretazione nel diritto medievale e moderno*, cit., 13 ss.

(61) In tal senso, GIULIANI, Relazione, cit.

(62) Cfr. PADOA-SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, 168 ss.

(63) Cfr. DOLEZALEK, *Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani*, II, Frankfurt am Main 1985, 599.

(64) Sulla Scuola dei glossatori, v. la classica trattazione di SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio evo*, II, lib. IV, Torino 1857, 57 s. Sulla dottrina di Martino, cfr. PADOA-SCHIOPPA, op. cit., 170 ss.

(65) In tal senso, cfr. KANTOROWICZ, *Studies in the Glossators of the Roman Law*, Cambridge 1938, 86 ss., specialmente 87: « The impression we gain from Martius' writings confirms what has always been said of him: he is the champion of equity and as such opposed to Bulgarus, the high priest of the ius strictum ». Cfr. SYRAS, *The Character and Influence of the Roman Civil Law*, London 1998, 172 ss.: « both school were interested in just results, and both felt themselves bound by the texts of the Corpus Iuris. The difference resolved itself into a question of interpretation of the law. Bulgarus assumed that the law was equitable; he attributed to the jurist a more limited role than did Martius. For Bulgarus, it was sufficient if the jurist found the ratio legis, the purpose of the rule in question, in order to interpret it correctly. For Martius the ratio legis was not enough; the interpretation was still subject to control by equity. Equity was not, however, understood as a vague abstract idea of fairness (aequitas rudis); it was itself to be found in the Corpus Iuris, but for Martius the controlling equity

essere ripristinato nella sua purezza oppure riconciliato con i più moderni e popolari principi di origine germanica. I nostri *doctores* con la loro cultura dello *iustitium strictum* rappresentavano la prima delle scuole formalistiche della *jurisprudenza* post-romana mentre gli eterodossi Giosiani con la loro lotta per la *aequitas* rappresentavano la prima sottocorrente finalistica, la quale sarebbe diventata dominante nella seconda epoca dei post-glossatori o *consultores*: il finalismo scolastico. L'origine di questa scuola risiede, naturalmente, nella *jurisprudenza* francese dei secoli XIII e del XIV «*and though it has not yet been proved, it would be strange if the long reaching of Martinus' follower Placentinus at Montpellier, where he died as late as 1192, should have nothing to do with this development. But even in later times the same problem continued to be discussed with a curious passion; during the period of Pandectenrecht the doctrine of Martinus was defended by a minority of remarkable jurists like Thibaut, Hofacker, Scheweppe and Glück»* (66). La polemica tra le due scuole di pensiero rifletteva l'eterna disputa fra le due anime della scienza giuridica: quella formalistica e quella finalistica. Queste due tendenze dominano alternativamente ma sono sempre temperate dall'influenza occulta dell'altra scuola di pensiero che è preannunciata.

Martino fu il primo che interpretò i testi dell'antico diritto romano introducendovi nuovi elementi derivanti dall'*aequitas*, dal diritto canonico e dal diritto germanico. È stato rilevato che «Bulgaro, rispetto a Martino, altro allievo di Inerio (assieme a Ugo e Jacopo), fu il più formalista nel rispetto della gerarchia delle fonti normative e lasciava al principe il compito di tradurre in norma l'*aequitas iudicis*. Viceversa Martino (Giosia) affidava agli *interpretes* «la traduzione in precetti di ogni tipo di equità e quindi possibilità illimitata di rintuzzare i rigori del diritto formale in nome di ogni tipo di equità e di dargli prevalenza nell'applicazione»» (67). Ciò fece sì che a Martino venisse attribuito l'appellativo di *outsider* (68). Non c'era nessun'altra autorità per l'*aequitas*, intesa nel senso di *aequitas iudicis sive inconstituenda*, se non la coscienza individuale. Quest'ultima era inevitabilmente influenzata dall'ambiente circostante, per esempio, dalle convinzioni religiose. «Il terreno pratico su cui si misura la cultura dei glossatori, e la loro capacità interpretativa dei nuovi assetti economico-sociali, è quello dei *nova negotia*. Ed è proprio in questo campo che l'*aequitas iudicis* si consolidò in *constituta*, ancor prima che il *princeps* potesse operare la formalizzazione normativa. L'impossibilità di questo ad essere onnipresente per la decisione del nuovo caso apre la via a un'*interpretatio secundum aequitatem* che divide la fonte principale dell'interpretazione nei rapporti civili. L'area negoziale diviene sempre più grande con il crescere dei traffici commerciali internazionali ed esige una regolamentazione giuridica adeguata» (69). Martino visse in una città cattolica vicina al confine con la Lombardia, dove le istituzioni germaniche prevalevano. Se talune dottrine del diritto romano apparivano a Martino in contrasto con l'*aequitas*, ciò era talvolta dovuto a influssi medievali, religiosi e germanici (70).

Come già accennato, i giuristi medievali si trovarono a dover far fronte alla necessità di adattare le norme dell'antico diritto romano alle nuove condizioni sociali. Essi si servirono dell'*aequitas* per far corrispondere le norme giuridiche alle necessità della vita individuale e sociale (71). Gli stessi usavano distinguere l'*equità* in:

1) *secundum ius*. Si chiamò così l'interpretazione della legge in modo benigno e umano conformemente all'intenzione del legislatore;

2) *praeter ius*: duce la benignità e l'umanità, faceva decidere qualche caso non previsto dalla legge ricavando la regola giuridica dai principi generali del diritto o estendeva, per identità della ragione della legge, le disposizioni dettate per un caso ad altro a questo simile;

3) *contra ius*: faceva decidere un caso contrariamente alla lettera e allo spirito della legge. L'*equità contra ius* doveva essere seguita: a) quando si poteva conciliare fino a un certo punto con l'intenzione del legislatore; b) quando la severità di una legge si poteva emendare con la

(66) Cfr. KANTOROWICZ, *op. cit.*, 101.
(67) Cfr. PALAZZO, *op. cit.*, specialmente 45.
(68) Cfr. KANTOROWICZ, *op. cit.*, 87.
(69) Cfr. PALAZZO, *op. cit.*, 46.
(70) Cfr. KANTOROWICZ, *op. cit.*, 97 ss.: «Justinian had given an action ex stipulatu for the return of dowry whether there had been an actual stipulation or not and had made this action bona payment of dowry (§ 6). Martinus extends this character to the action on stipulation for original payment of dowry (§ 6). This extension of an anomaly could not be justified by logical rules, but probably he desired to pave the way to judgements on equitable grounds».

(71) Sull'*equità* nel diritto intermedio, cfr. PIOLA, *op. cit.*, 498 ss.; PERRIS, *op. cit.*, 446 ss.
(72) Cfr. PIOLA, *Ic. ult. cit.*; PERRIS, *Ic. ult. cit.*: «Dubbio era se in caso di legge chiara essa potesse essere emendata per vin di equità».
(73) Una parte della dottrina civistica ha consapevolezza delle interconnessioni fra *aequitas e interpretatio*. Si pensi ai significati e ai ruoli svolti dall'*equità* individuati da ALPA, *Trattato di diritto civile*, cit., 971 ss.. Secondo Alpa, un altro volto dell'*equità* che affiora nell'esperienza giuridica attuale è offerto dalla riflessione sulla *Drittweitung* delle norme costituzionali ai rapporti fra privati, europei dei diritti dell'uomo ai rapporti fra privati, sull'applicazione della Convenzione dell'*equità*, le valutazioni di equità, nell'ordinamento giuridico e nell'applicazione della legge».
Sulla giurisprudenza come fonte di diritto, cfr. CHIAROLINI, *Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 1 ss.; ALPA, *La creatività della giurisprudenza. La giurisprudenza e le fonti del diritto*, ora in *Diritto giurisprudenziale a cura di BESZONE*, Torino 1996.

benignità di un'altra; c) quando era dubbia la decisione che propendeva per la severità; d) quando il rigore di una legge era dovuto alla sottigliezza del diritto (72).

Stabilito che il giudizio necessario di equità non è un giudizio extragiuridico, stabilito che deve svolgersi nel rispetto dei principi informatori (regolatori) della materia e stabilito che è censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la tematica dell'*equità* non può più essere esclusa dalla teoria delle fonti del diritto, al pari del diritto giurisprudenziale, del quale costituisce un'esplicazione attraverso il ricorso all'interpretazione adeguatrice (73). Attualmente sembra essere compito del giudice ordinario la «sintesi tra equità e legge». A questo fine gli si consente di rendere più elastica la legge. Il giudice ordinario si trova a dover far fronte alla necessità di adattare la legge italiana ai principi espressi nella Costituzione e nel diritto comunitario. La legge viene interpretata dal giudice, chiamato a farne concrete applicazioni, nella costante considerazione dei principi costituzionali o costituzionalmente rilevanti e del diritto comunitario.

A nostro avviso, come già indicato, il problema fondamentale che con la sentenza in commento viene alla luce è quello del rapporto fra giurisdizione di equità e giurisdizione di legalità. In altri termini, la questione attiene ai rapporti fra giurisdizione e legislazione e al fenomeno della rivalutazione del momento giurisprudenziale del diritto. La «vocazione del nostro tempo per la giurisdizione» ha un significato che travalica i confini del tradizionale dibattito sul modello del giudice funzionario: «Dalla più recente evoluzione delle idee, in una dimensione anche soprannazionale, appare emergere una linea di tendenza diretta a distaccare la giurisdizione dall'apparato statuale. Il giudice oggi ricerca la propria legittimazione, non nello stato nazionale, ma nelle Comunità e si erge, anzi, a controllore del corretto esercizio delle funzioni da parte degli stessi poteri statutuali. La verità è che sono ormai mutati i rapporti fra giudice, stato e comunità. In quest'ottica probabilmente merita di essere posto in discussione lo stesso presupposto: il tradizionale insegnamento della giurisdizione come emanazione della sovranità nazionale. Ma qui inizia un altro discorso» (74).

Alla fine del nostro discorso potremmo chiederci se i tempi sono maturi per una riconsiderazione e una rivalutazione dell'*equità* nella teoria delle fonti del diritto italiano. Queste brevi note non pretendono ovviamente di esaurire le complesse problematiche che traggono origine dalla sentenza in rassegna; ci accontentiamo, invece, di aver tentato di evidenziare i problemi che sottostanno ad alcuni passi particolarmente significativi della medesima.

IONE FERRANTI

(72) Cfr. PIOLA, *Ic. ult. cit.*; PERRIS, *Ic. ult. cit.*: «Dubbio era se in caso di legge chiara essa potesse essere emendata per vin di equità».

(73) Una parte della dottrina civistica ha consapevolezza delle interconnessioni fra *aequitas e interpretatio*. Si pensi ai significati e ai ruoli svolti dall'*equità* individuati da ALPA, *Trattato di diritto civile*, cit., 971 ss.. Secondo Alpa, un altro volto dell'*equità* che affiora nell'esperienza giuridica attuale è offerto dalla riflessione sulla *Drittweitung* delle norme costituzionali ai rapporti fra privati, europei dei diritti dell'uomo ai rapporti fra privati, sull'applicazione della Convenzione dell'*equità*, le valutazioni di equità, nell'ordinamento giuridico e nell'applicazione della legge».

Sulla giurisprudenza come fonte di diritto, cfr. CHIAROLINI, *Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 1 ss.; ALPA, *La creatività della giurisprudenza. La giurisprudenza e le fonti del diritto*, ora in *Diritto giurisprudenziale a cura di BESZONE*, Torino 1996.

(74) Sul tema, cfr. PICARDI, *La vocazione del nostro tempo per la giurisdizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, 41 ss., specialmente 71.